

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1220)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 maggio 1970 (V. Stampato n. 2129)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 1970*

**Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole
ed altri enti militari delle Forze armate italiane**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede

designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.

Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 2.

All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte nell'anno finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.